

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 200 DEL 02/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ DELL'ULSS 7 PEDEMONTANA SITO PRESSO L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) IN VIA DEI LOTTI N. 40 DA DESTINARE A SERVIZIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 183/24

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Commissariato di Polizia di Stato di Bassano del Grappa ha evidenziato l'importanza di avere all'interno dell'Ospedale di Bassano del Grappa, in Via dei Lotti n. 40, un proprio ufficio, al fine di rendere un servizio istituzionale concreto all'utenza ed al personale che utilizza la struttura sanitaria;
- l'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana, ritenendo d'interesse per l'Azienda, ha concordemente individuato un locale disponibile ubicato al piano terra dell'Ospedale di Bassano del Grappa destinato ad uso ufficio, della superficie complessiva di mq. 18,80, da concedere alla Polizia di Stato per lo svolgimento della propria attività istituzionale;
- al fine di disciplinare i rapporti tra i rispettivi Enti, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha predisposto uno schema, condiviso, di contratto di comodato per l'utilizzo del locale in parola, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione del locale ubicato presso il piano terra dell'Ospedale di Bassano del Grappa in Via dei Lotti n. 40;
 - durata del contratto: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione, non rinnovabili automaticamente;
 - il locale è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale della Polizia Giudiziaria;
 - tutte le spese relative alle utenze sono a carico del Comodante.

Per quanto sopra evidenziato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo del locale sito presso l'Ospedale di Bassano del Grappa in Via dei Lotti n. 40, da destinare ad attività istituzionale della Polizia Giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di contratto di comodato a titolo gratuito per l'utilizzo del locale sito presso l'Ospedale di Bassano del Grappa in Via dei Lotti n. 40, da destinare ad attività istituzionale della Polizia Giudiziaria, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - individuazione del locale ubicato presso il piano terra dell'Ospedale di Bassano del Grappa in Via dei Lotti n. 40;

- durata del contratto: anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione, non rinnovabili automaticamente;
 - il locale è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale della Polizia Giudiziaria;
 - tutte le spese relative alle utenze sono a carico del Comodante;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e della L. 190/12;
 3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

ULSS7 PEDEMONTANA

di Rep.

**CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE DI
PROPRIETA' DELL'ULSS 7 – PEDEMONTANA SITO PRESSO
L'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA IN VIA DEI LOTTI N.40, DA
DESTINARE A SERVIZIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

FRA

- l'**ULSS 7 - Pedemontana**, con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott....., nato a (), il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 febbraio 2021, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente **“Comodante”**.

E

- _____ (VI), via _____, n. _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede di cui sopra, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di _____ che rappresenta, () a ciò legittimato da _____, che di seguito per comodità espositiva viene denominato anche semplicemente **“Comodatario”**;

Premesso che:

-il commissariato P.S di Bassano del Grappa ha chiesto a codesta Amministrazione la possibilità di poter usufruire di un locale nella sede dell'ospedale di Bassano del Grappa per adibirlo ad attività di polizia giudiziaria;

-l'Azienda ULSS7 Pedemontana ha espresso consenso positivo ed ha individuato al

	piano terra un locale avente superficie totale di mq _____, contraddistinto col	
	colore rosso nell’Allegato 1-Planimetria;	
	-l’Azienda ULSS7 Pedemontana è proprietaria del locale, situato presso	
	_____ (VI), via _____ n. _____, catastalmente identificato al C.F., Comune	
	Censuario di Bassano del Grappa, Fg. _____, M.N. _____;	
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra	
	costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1) PREMESSE	
	1) Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente	
	contratto.	
	Art. 2) OGGETTO E FINALITA’	
	1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come	
	sopra rappresentato accetta, il diritto d’uso a titolo gratuito del locale oltre gli	
	accessori e parti comuni situati presso l’ospedale di Bassano del Grappa,	
	catastalmente identificato al C.F., Comune Censuario di Bassano del Grappa, Fg.	
	_____, M.N. _____, meglio evidenziati nella planimetria allegata (Allegato 1), che	
	forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO	
	1) Il locale viene concesso al fine di destinarlo ad attività di Polizia Giudiziaria e	
	dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa.	
	2) Il Comodatario si impegna a non destinare l’immobile concesso ad usi diversi da	
	quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di	
	cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scrit-	
	ta.	
	3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario	
		2

tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione del locale, oltre al risarcimento del danno.

Art.4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 5 (cinque) con partenza dalla data di sottoscrizione, non rinnovabile automaticamente.

Art.5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato il locale e di accettarlo nello stato di fatto in cui esso si trova al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività e che gli stessi sono a norma di legge.

3) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire il locale libero da cose e persone e con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art.6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1) Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art.7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

1) Il Comodante ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di comodato per sopravvenute esigenze dello stesso senza possibilità di opposizione da parte del Comodatario. Nel qual caso, il Comodante darà formale disdetta, mediante PEC, con preavviso di lasciar libero il locale concesso in uso entro giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione della comunicazione.

2) Al Comodatario, in qualsiasi momento è riservata la stessa facoltà.

3) Il contratto di comodato potrà essere revocato di diritto per fatto e colpa del Comodatario in caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali.

Art.8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume in solido la custodia del locale oggetto del presente atto ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nel locale e conseguente alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode del locale concesso in comodato e dovrà mantenerlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art.9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso del locale.

3) Il Comodante dichiara di aver stipulato assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) Il locale viene dato in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2) Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del locale deve essere improrogabilmente sollevato in sede di sottoscrizione del presente contratto.

3) Eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante.

4) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate;

5) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, il locale dovrà essere restituito all'Azienda nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.

Art. 11) OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO

1) È onere del Comodatario senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato:

a) effettuare attività di Polizia Giudiziaria in relazione alle notizie di reato attinenti l'obbligo di refertazione all'autorità giudiziaria in specifici casi trattati del pronto soccorso, alla prevenzione e repressione dei reati consumati nell'ambito ospedaliero e alla tutela delle professioni sanitarie nei casi di violenza nei loro confronti.

b) garantire il servizio di personale con funzione di Polizia Giudiziaria per un totale di 36 ore settimanali nella fascia lunedì - sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00, con estensione dell'orario in qualche fascia pomeridiana/serale da individuare secondo esigenze temporali specifiche.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

1) Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, detti interventi, in caso d'urgenza, potranno essere effettuati direttamente anche dal Comodatario, previa autorizzazione del Comodante.

2) Tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, smaltimento rifiuti urbani) afferente il locale oggetto della presente;

3) Tutte le incombenze e spese relativi alla pulizia del locale.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

1) Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso al locale oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1) Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art.15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento del locale senza il consenso scritto del Comodante.

2) In caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione del locale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge

le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la propria sede legale, il Comodatario presso la sua sede legale
sita in _____.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento
alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia
di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il
Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione
amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare
all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna
parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati
personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione
del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati
personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario
per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero,
successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo

esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

Dott. _____

Il Comodatario

